



Direzione Wealth Planning
Analisi Riforma Tassazione Rendite
Finanziarie

(aggiornata alla normativa approvata il 13 agosto 2011 ed al contenuto dell'emendamento governativo che ha determinato il testo sottoposto alla "fiducia" del parlamento)

13 Settembre 2011

Indice

- 1. Riferimenti normativi**
- 2. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie**
- 3. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Redditi di capitale**
- 4. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Redditi diversi**
- 5. Altri Provvedimenti**

1. Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

L'analisi e le valutazioni contenute all'interno di queste *slides* risultano finalizzate ad evidenziare gli effetti congiunti di **quattro diversi provvedimenti normativi**:

- D.L. n° 225/2010 “**C.d. Decreto Milleproroghe**”, convertito dalla legge n° 10/2011, nell'ambito del quale, ai fini della presente analisi, assumono precipua importanza la **modifica della tassazione dei redditi di capitale e diversi prodotti dagli OICR italiani e lussemburghesi**, con effetto, per tali aspetti, a decorrere dal **1 luglio 2011**;
- D.L. n° 70/2011 “**C.d. Decreto Sviluppo**”, convertito dalla legge n° 106/2011, nell'ambito del quale assume rilevanza, ai fini della nostra attività, **la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni detenuti alla data del 1 luglio 2011**;
- D.L. n° 98/2011 “**C.d. Manovra di Mezza Estate**”, convertito dalla legge n° 111/2011, nell'ambito del quale è stata introdotta, ai fini della presente analisi, la **nuova misura dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli**;
- D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 “**C.d. Manovra di Ferragosto**”, **non ancora convertito** in legge ed in fase di dibattito in Parlamento. In relazione a tale normativa, **l'analisi** verrà effettuata sulla base del **testo approvato** dal C.d.M. in data 13 agosto 2011, emendato dal testo governativo sottoposto alla “**fiducia**” del Parlamento. Nell'ambito di tale provvedimento assumono precipua importanza, per la nostra attività, la fissazione di **nuovi limiti ai trasferimenti ed ai pagamenti da effettuarsi in contanti** e la **modifica delle tassazione delle rendite finanziarie**.

2. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie

Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: principi

Come anticipato, il D.L. n° 138/2011 introduce la più volte annunciata **riforma della tassazione delle rendite finanziarie** con la previsione della **tassazione generalizzata al 20%**, con le eccezioni di seguito illustrate.

Dal punto di vista generale, anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma, identificabile generalmente con il **1 gennaio 2012**, il sistema dei redditi di natura finanziaria continuerà ad essere imperniato sui seguenti capi saldi:

- **Tassazione alla fonte** mediante l'intervento degli intermediari finanziari che applicheranno le diverse aliquote delle **ritenute a titolo di imposta o di acconto**;
- **Tassazione del reddito "percepito"**, cioè del **reddito effettivamente conseguito**. La tassazione del **reddito "maturato"** risulta ormai circoscritta al **regime "opzionale" del risparmio gestito**;
- **Non compensabilità** dei "redditi di capitale" (dividendi, interessi, proventi delle polizze vita, dei fondi di investimento, dei pronti contro termine e prestito titoli, etc.) con le minusvalenze e i differenziali negativi qualificati come redditi diversi (*).

(*) Al riguardo, si rileva **un'ulteriore novità** in quanto a seguito del trasferimento in capo al sottoscrittore della rilevanza dei redditi e delle minusvalenze derivanti dalla sottoscrizione dei citati strumenti finanziari **italiani e lussemburghesi storici**, come era già previsto per i fondi e le Sicav estere, si realizza una distinzione delle componenti reddituali:

- La **differenza (delta NAV) positiva** derivante dalla negoziazione di tali strumenti viene considerata **reddito di capitale e quindi assoggettata alla ritenuta di specie**;
- L'eventuale **differenza negativa (delta NAV)** derivante dalla **negoziazione** di tali strumenti viene considerata **reddito diverso** ed entra a far parte del **monte minusvalenze compensabile** con eventuali **successivi redditi diversi positivi** (ma **non** di eventuali, anche successivi, **redditi di capitale**).

Es. Nel portafoglio del cliente è presente un fondo o una Sicav, italiana o estera, **in perdita**. Viene venduto lo strumento finanziario, si realizza una **minusvalenza "reddito diverso"** che entra a far parte del **monte minusvalenze delle persona fisica**. Si compra un altro fondo o Sicav, italiana o estera, **si guadagna sul fondo, si vende** lo strumento e si realizza un **reddito di capitale**, sul quale si versa la **relativa aliquota di tassazione** in quanto **non è possibile scomputare**, da tale reddito, le **minusvalenze "redditi diversi" accumulate**.

Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Caratteristiche

La novità principale della riforma riguarda la **misura dell'aliquota** delle **ritenute ed imposte sostitutive**.

Dal 1 gennaio 2012, l'**aliquota generalizzata** delle **ritenute ed imposte sostitutive** sarà pari al **20%** a cui, in termini residuali, si affiancheranno:

- **L'aliquota sostitutiva del 11%** sui **risultati di gestione dei fondi pensione italiani**. Tale misura dovrebbe incentivare l'utilizzo di tali fondi in quanto viene ampliato il vantaggio fiscale nei confronti di eventuali forme di previdenza "fai da te";
- **La ritenuta o imposta sostitutiva del 12,50%** sui titoli dello stato italiano ed equiparati, titoli di Stato di paesi "white list", titoli di risparmio per l'economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine (locuzione generica del decreto che dovrà essere circostanziata).

Modifiche collaterali:

- ✓ Soppressione della maggiorazione del 20% (c.d. Addizionale Prodi) sugli interessi dei depositi intestati a persone fisiche posti a garanzia di finanziamenti erogati ad imprese residenti (probabilmente per gli interessati maturandi post 31/12/11);
- ✓ Soppressione della maggiorazione del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza superiore ai 18 mesi rimborsati anticipatamente.

Rimarranno, ad esempio, a **tassazione ad aliquota marginale** i proventi degli **OICR esteri non armonizzati** la cui società di gestione risulti residente in paesi c.d. "black list" ed "gli altri redditi di capitale" (interessi su finanziamenti (**es. finanziamenti soci**), commissioni per rilascio di garanzie, etc.).

Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Risparmio Gestito

Per i contribuenti che hanno optato per il **regime del risparmio Gestito**:

- Il **risultato di gestione maturato** fino al 31 dicembre 2011 sarà tassato in misura **pari al 12,50%**;
- Il **risultato di gestione maturato** a partire dal 1 gennaio 2012 sarà tassato **al 20%**.

Anche per questi contribuenti, come esplicitato nelle *slides* successive, le **minusvalenze maturate**, all'interno del suddetto regime fiscale, entro il 31/12/2011 saranno tendenzialmente **deducibili** dai risultati del 2012 e seguenti (sempre con il limite del quarto anno successivo a quello di formazione) **in misura pari al 62,50%**.

In particolare, in relazione al suddetto regime, si dovrebbero creare due classi di minusvalenze:

- Quelli **maturati entro** il 31/12/2011 ed utilizzabili, entro il **quarto anno** successivo al periodo di formazione, in **misura pari al 62,50% a fronte della componente del risultato di gestione tassabile al 20% ed al 100% in relazione alla componente del risultato di gestione tassabile al 12,50%**;
- Quelle **maturate dopo** il 1/01/2012 ed utilizzabili, sempre entro lo stesso termine, in misura pari al **100%**.

3. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Redditi di Capitale

Redditi di capitale: Profili Generali

L'entrata in vigore della normativa e l'applicazione delle nuove aliquote – ove previste – seguiranno regole diverse:

- a seconda della **tipologia di investimento finanziario effettuato**, per quanto riguarda i **redditi di capitale**;
- a seconda dell'opzione per il regime fiscale **amministrato o gestito** per quanto riguarda i **redditi diversi (ed anche di capitale per quanto riguarda il regime gestito)**.

Andando ad analizzare in particolare le casistiche dei **redditi di capitale**:

- Per quanto riguarda le **cedole dei titoli obbligazionari**, diversi da quelli per i quali non si modifica la tassazione, i **ratei di cedola saranno tassati al 12,50% per la parte maturata fino al 31 dicembre 2011 ed al 20% per la parte maturata successivamente**. Gli eventuali scarti di emissione invece seguiranno una tassazione per cassa in relazione alla tempistica (pre o post 31/12/2011) di rimborso/vendita dei titoli.
Questa regola vale però solo per i **titoli bancari, i titoli esteri e quelli delle società italiane quotate**. Per gli altri titoli (es. obbligazioni società residenti non quotate) l'intero ammontare delle cedole scadute nel 2012 sarà **tassato al 20%**;
- I **dividendi** derivanti da partecipazioni **non qualificate** saranno tassati al 20% se **percepiti** a partire dal **1 gennaio 2012**. In relazione a questa norma, basata sul **principio di cassa**, dovrebbero mantenere la tassazione al 12,50% gli **anticipi dei dividendi** in pagamento nei prossimi mesi (ante 1/01/2012);
- I **proventi delle polizze vita** saranno **scomposti** nella parte **maturata fino al 31 dicembre 2011** e nella **parte maturata successivamente** con l'**applicazione delle diverse aliquote di pertinenza**;
- I differenziali positivi tra i prezzi a pronti ed i prezzi a termine relativi ai contratti di **pronti contro termine**, che scadranno nel 2012, saranno tassati **integralmente** al 20%. La **componente interessi relativi** ai titoli sottostante il contratto di **pronti contro termine** seguiranno la **regola generale delle obbligazioni** (tassazione al 12,50% sul rateo fino al 31/12/2011 se emittenti banche, titoli esteri e società italiane quotate, 12,50% sempre se titoli di stato ed equiparati).

Redditi di capitale: Profili Generali

Una **novità importante** della riforma in esame, rispetto a **quelle precedenti**, riguarda **l'estensione delle nuove regole di tassazione ai titoli già in circolazione**. In tale modo verrebbe introdotta una forma di **tassazione retroattiva** che andrebbe a modificare ed influenzare le scelte degli investitori che avevano deciso di investire su molte obbligazioni sulla base del rendimento netto atteso che, sulla base della nuova normativa, verrebbe in parte ridotto a partire dalle cedole maturate a partire dal 1 gennaio 2012.

Tale considerazione potrebbe comportare una **chiara discriminazione** fra i vecchi titoli in circolazione e i nuovi (che probabilmente per gli emittenti (es. Banche) con **platea di investimento prettamente nazionale potrebbero** godere di un **tasso lordo maggiore** per compensare l'imposta) e generare un processo **di arbitraggio e riposizionamento** dei portafogli su questa ultima categoria di titoli.

Tassazione dei Titoli di Stato ed equiparati

Come anticipato nelle precedenti *slides*, la modifica delle aliquote di tassazione non rileva per i **redditi di capitale** (principalmente le cedole e gli scarti di emissione) ed i **redditi diversi** (plusvalenze) **conseguiti in relazione ad investimenti in titoli dello Stato Italiano ed altri titoli equiparati. Per tali redditi, infatti, l'aliquota di tassazione rimarrà al 12,50%.**

Inoltre, dato che il trattamento riservato ai titoli pubblici italiani potrebbe costituire **“concorrenza sleale”**, l'aliquota di favore verrà riconosciuta in relazione ai redditi concernenti tutti i **titoli sovrani dei paesi della c.d. “White List”**, cioè i paesi con i quali è instaurato, a livello di amministrazioni finanziarie, il **reciproco scambio di informazioni** sui redditi dei residenti.

I **titoli equiparati** ai titoli di stato sono i **titoli obbligazionari di amministrazioni statali**, anche con coordinamento autonomo, di **enti territoriali** (es. Boc) e di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

Fra i **titoli assimilati** ai titoli di stato vi sono anche i **buoni postali fruttiferi** dei quali attualmente esistono in circolazione emissioni soggette **alla ritenuta del 12,50%, del 6,15% o del tutto esenti.**

Sono inoltre da considerarsi **equiparati** i titoli di **enti ed organismi internazionali** costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (es. Bers, Bei, Ceca, Birs, Euratom). Si precisa, **però**, che di questi enti l'Amministrazione Finanziaria **non ha mai** rilasciato un'elencazione specifica ed ufficiale.

La riduzione di aliquota per i citati titoli viene mantenuta anche nelle ipotesi di inserimento degli stessi all'interno degli **ordinari “veicoli” di investimento**: pronti contro termine, gestione patrimoniale, fondi di investimento, fondi di fondi, polizze, etc. Tale assimilazione creerà **molti problemi applicativi** alle SGR ed alle compagnie assicurative nella comunicazione agli **intermediari o ai clienti** dei dati (redditi maturati nelle varie classi di tassazione) necessari per **la liquidazione ed il versamento delle ritenute.**

Polizze

Come anticipato nelle precedenti *slides*, il D.l. n° 138 prevede, all'art. 2, comma 27, esplicitamente per quanto riguarda **le polizze**: “Ai **redditi** di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR derivanti da **contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011**, si applica **l'aliquota al 12,50%** sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la **data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011**. Ai fini della **determinazione dei redditi** di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei **premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi**, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”.

Dall'analisi letterale della norma si evince quindi che, anche per quanto riguarda **l'eventuale tassazione dei redditi relativi allo strumento polizza**, conseguiti in relazione ad un **riscatto parziale o totale** della stessa, si dovrà attuare, da parte della compagnia, in ipotesi che la stessa svolga la funzione di **sostituto d'imposta**, o da parte del contribuente negli altri casi, una **suddivisione del reddito conseguito fra quello maturato al 31/12/2011 (tassato al 12,50%) e quello maturato successivamente (20%)**.

Come già visto per i **titoli già in circolazione**, non sono state mantenute, come successo in altri casi, per le **polizze già emesse**, i **trattamenti fiscali anteriori alla riforma**.

D'altro canto, considerato anche il mantenimento **degli altri vantaggi di natura fiscale e legale**, lo strumento polizza potrà risultare ancora **più allettante** considerando il **maggior appeal** rappresentato dal **differimento della tassazione** che potrà essere valorizzato **al 20% dei redditi conseguiti dalla polizza e non tassati**.

Interessi di conto corrente

Nell'ambito degli altri effetti della riforma, risulta **evidente l'impatto positivo** indotto dalla normativa sulle **forme di investimento precedentemente tassate in misura pari al 27%**. In particolare si può fare riferimento agli **interessi dei conti correnti** (ed in particolare dei **prodotti di liquidità**), ai **redditi di capitale e diversi dei c.d. "titoli atipici"** e delle **obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi** la cui tassazione dei redditi passerà al 20% a prescindere dalla scadenza.

Dal punto di vista operativo, la **nuova aliquota del 20%** si applicherà agli **interessi dei conti correnti bancari** divenuti **esigibili dal 1 gennaio 2012**.

4. Riforma Tassazione Rendite Finanziarie: Redditi diversi

Redditi diversi: Profili Generali

Le **plusvalenze** (principale caratteristica dei redditi diversi di fonte finanziaria) realizzate a seguito di una **vendita di strumenti finanziari** verranno assoggettate alla **tassazione del 20%** se realizzate a partire dal **1 gennaio 2012**.

Stessa logica vale per le altre categorie di **redditi diversi di natura finanziaria** (es. differenziali di contratti derivati, plusvalenze derivanti da cessioni di valute se la giacenza ha superato nel corso dell'anno l'importo di 51.645,69 € per almeno sette giorni lavorativi, etc.).

Come avvenne nei **regimi transitori** delle precedenti riforme, sarà probabilmente possibile **optare per l'allineamento dei valori fiscali** dei titoli, delle valute e degli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio, ai **valori registrati al 31/12/2011** versando **l'imposta al 12,50%** ma, in tali casi, **l'allineamento dovrebbe includere** tutti i titoli posseduti in **regime dichiarativo** e **tutti quelli appartenenti a ciascun rapporto in regime amministrato**.

Dal punto di vista pratico dovrebbe, come nelle precedenti riforme, essere prevista la possibilità di un **versamento**, forzoso o meno, **delle ritenute (12,50%) sulle plusvalenze latenti al 31/12/2011** con riconoscimento, ai fini fiscali, come **nuovo valore di carico, del valore dei titoli al 31/12/2011**.

In tale ambito, potrebbe risultare più conveniente, per le **partecipazioni non qualificate in società non quotate alla data del 1 luglio 2011**, effettuare la rivalutazione **pagando il 2% sul valore aggiornato (le perizie fanno riferimento alla data del 1 luglio 2011) della partecipazione che il 12,50% sulla plusvalenza latente**.

Inoltre, chi opererà per l'allineamento fiscale, dovrà farlo anche per i **fondi comuni nazionali e gli OICVM europei** ed, in tale ipotesi, l'allineamento avrà effetto sia per quanto riguarda i **redditi di capitale che i redditi diversi**.

Redditi diversi: utilizzo minusvalenze maturate al 31/12/2011

La **normativa in esame** prevede che le **minusvalenze maturate**, in termini di **crediti fiscali** relativi al singolo **codice fiscale (amministrato e dichiarativo)** o **mandato di gestione (risparmio gestito)**, nell'ambito dei suddetti regimi fiscali, **entro la data del 31/12/2011** potranno essere computate a riduzione dei **debiti di imposte relativi a redditi diversi (anche redditi di capitale nel regime gestito) realizzati successivamente**, sempre **all'interno del medesimo regime**, se non trasferite con le regole ordinarie, nella **misura del 62,50% del loro ammontare**.

Dal punto di **vista matematico**, **l'analisi è molto semplice** in quanto il valore del 62,50% equivale alla percentuale che si ottiene **dividendo 12,50% e 20%**. In particolare, con questa previsione si cerca di scongiurare la possibilità di utilizzare, a fronte di redditi che dovrebbero **essere tassati al 20%**, dei **crediti fiscali maturati all'interno del periodo di vigenza della tassazione al 12,50%**. Tale ipotesi avrebbe consentito di **mitigare gli effetti della riforma**.

In prima analisi, si evidenzia che la **minusvalenze maturate alla data del 31/12/2011** dovrebbero potersi utilizzare in **ipotesi di riallineamento dei valori fiscali**, a fronte delle ritenute che si dovrebbero versare, in **maniera forzosa o meno**, per la **tassazione delle plusvalenze latenti esistenti alla data del 31/12/2011**.

In ipotesi di “sopravvivenza” di parte delle suddette minusvalenze esistenti alla data del 31/12/2011, si genererebbero **due classi di crediti fiscali**:

- Quelli **maturati entro** il 31/12/2011 ed utilizzabili, entro il **quarto anno** successivo al periodo di formazione, in **misura pari al 62,50% in relazione a tipologie di redditi diversi tassabili al 20% ed al 100% in relazione a tipologie di redditi diversi tassabili al 12,50;**
- Quelli **maturati dopo** il 1/01/2012 ed utilizzabili, sempre entro lo stesso termine, in misura pari al **100%**.

5. Altri provvedimenti

Contributo di solidarietà

In relazione alla **suddetta normativa** devono essere modulati i contenuti di due provvedimenti:

- D.l. n° 78/2010 convertito dalla L. n° 122/2010 che prevede una **tassazione maggiorata** per redditi dei **dipendenti pubblici e dei pensionati con il c.d. “contributo di perequazione”** (5% sopra 90.000,00 € e 10% sopra 150.000,00 €);
- D.l. n° 138, in via di conversione, che ha istituito il **c.d. “contributo di solidarietà”**.

Caratteristiche del contributo di solidarietà:

- I soggetti passivi del contributo di solidarietà sono tutte le **persone fisiche** che dichiareranno (Unico o 730) un **reddito complessivo lordo annuo superiore a 300.000,00 €**;
- Il contributo avrà una **durata limitata (periodi di imposta 2011, 2012, 2013)** ma potrebbe essere **prorogato**;
- Ai fini del suddetto calcolo dovrebbero **ricomprendersi** le seguenti categorie di reddito: **redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente** (pubblico o privato, anche parasubordinato), **di lavoro autonomo, d’impresa** (attività individuale, attività societaria attribuita per trasparenza o derivante da una **partecipazione qualificata**) o **diversi** (lavoro occasionale).
Dovrebbero risultare, invece, **escluse** dal “contributo” le **rendite finanziarie** assoggettate a tassazione alla fonte a titolo d’imposta ed i **redditi degli affitti** per i quali si è optato per l’applicazione della c.d. **“cedolare secca”** (tali categoria di reddito infatti non transitano per l’Unico o 730). Risulta ancora da definire se nel **“reddito complessivo”** verranno considerate anche la **prima casa** e gli **oneri deducibili**;
- Il contributo di solidarietà **sarà** deducibile ai fini del calcolo dell’Irpef e delle addizionali comunali. La tassazione maggiorata dei dipendenti pubblici e pensionati **invece no**;
- Per eliminare problemi di doppia tassazione, **i redditi dei dipendenti pubblici e dei pensionati** soggetti al contributo di **perequazione** saranno **rilevanti** solo ai fini del **superamento del limite di 300.000,00 €** ma **non sconteranno** il contributo di solidarietà.

Per l’**accertamento, la riscossione ed il contenzioso** relativo al contributo di solidarietà, si applicheranno le stesse norme previste per **le imposte sui redditi**.

Entro il **30 ottobre 2011**, il ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà emanare un decreto attuativo della normativa contenente le **modalità tecniche di attuazione (es. versamento, rivalsa, acconti, etc)**.

Rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate

Per quanto riguarda le **partecipazioni in società non quotate detenute alla data del 1 luglio 2011** diventerà ancora **più importante** la valutazione dell'utilizzo della **nuova finestra (scadenza 30 giugno 2012) di rivalutazione dei valori fiscali delle stesse partecipazioni.**

Tale normativa assumerà **diverse valenze particolari:**

- Da un lato, per quanto riguarda le partecipazioni **non qualificate** il **confronto con la probabile possibilità di allineamento**, con tassazione al 12,50%, delle **plusvalenze latenti** esistenti alla data del 31/12/2011. In relazione a tale aspetto, si dovranno analizzare i decreti attuativi della riforma in relazione ai termini ed alle modalità del riallineamento;
- Dall'altro, sempre per quanto riguarda le **partecipazioni non qualificate**, diventerà **ancora più conveniente** l'utilizzo della **normativa agevolativa** a fronte del futuro regime di tassazione delle plusvalenze in **misura pari al 20%**;
- Per quanto riguarda invece **le partecipazioni qualificate**, l'utilizzo della normativa sulle rivalutazioni (imposta sostitutiva al 4%) consentirà di ridurre l'imponibile fiscale del c.d. "contributo di solidarietà" previsto per i redditi superiori ai 300.000,00 €. In tali casi, **si ridurrà, ed eventualmente si azzererà, il valore delle plusvalenze imponibili ai fini della tassazione ordinaria e dell'eventuale contributo**. Si ricorda inoltre che **tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito in misura pari al 49,72%** e quindi la **tassazione marginale massima (43%)** si applica in misura pari al 21,38% e l'eventuale contributo (3%) in misura pari al 1,49% con una **tassazione complessiva massima pari al 22,87%**.



Banca esperia S.p.A. non offre consulenza legale o fiscale. Di conseguenza questa presentazione non rappresenta una tale consulenza. Banca Esperia S.p.A. raccomanda a tutte le persone interessate ai prodotti o servizi descritti nella presentazione di ottenere autonomamente un'appropriata consulenza legale, fiscale e di altra natura specialistica.

Questa presentazione è unicamente a titolo informativo e non costituisce alcuna offerta né sollecitazione a presentare un'offerta d'acquisto o di vendita di prodotti o di altri specifici servizi. Sebbene le informazioni e le opinioni espresse in questa presentazione siano state ottenute da fonti ritenute qualificate, non ci si assume alcuna responsabilità o garanzia, espressa o tacita, sulla loro esattezza ed esaustività.

Le informazioni generali contenute in questa presentazione non sono da considerare specifiche per i vostri obiettivi personali d'investimento e per la vostra situazione finanziaria e bisogni finanziari. Singoli prodotti e servizi sono soggetti a delle restrizioni legali e pertanto non possono essere incondizionatamente offerti a livello mondiale. Tutte le informazioni ed opinioni nonché i prezzi indicati sono in ogni momento suscettibili di modifica, senza preavviso.